



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Not. n. 261 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO CONCESSIONI, TRIBUTI, OCCUPAZIONE

Determinazione N. 2407 / 2025

Responsabile del procedimento: PISTOLLATO ELENA

Oggetto: NULLA OSTA TECNICO ALL'INSTALLAZIONE DI N. 1 INSEGNA PUBBLICITARIA BIFACCIALE LUMINOSA IN VISTA DELLA SP 46 JESOLO - CORTELLAZZO ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 5+650 LATO SINISTRO NEL COMUNE CENSUARIO DI JESOLO

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022 e n. 79 del 27/12/2023;
- iv. il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019 da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, ed in particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto le norme sulla dirigenza che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
- v. il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi. i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

- vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all'arch. Alberta Parolin dell'incarico di direzione e di coordinamento dell'Area Mobilità;
- viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, comprendente tra le altre la Sezione Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante;
- ix. il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione delle Province del Veneto (U.P.I.) e gli Uffici Territoriali del governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;
- x. la determinazione dirigenziale n. 257 del 29.01.2025, relativa al conferimento dell'incarico alla sottoscritta di Elevata Qualificazione del servizio concessioni, tributi, occupazione;
- xi. l'atto organizzativo n. 1/2024 con il quale il dirigente dell'area Mobilità delega il titolare di Elevata Qualificazione del servizio concessioni, tributi, occupazione, ad adottare il presente provvedimento, come consentito dall'art. 21 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

considerato che:

- i. con deliberazione n. 22 del 20/12/2024, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e il Programma Triennale Acquisto Beni e Servizi 2025-2027;
- ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), comprendente il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (PEG finanziario);

dato atto che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, è stata aggiornata la carta servizi con l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia, indicando:
 - a. l'Area Mobilità come unità organizzativa quale responsabile del procedimento;
 - b. il termine di 60 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamato:

- i. il d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii. (di seguito anche d.lgs. n. 285/92), ed in particolare l'art. 23 e

27;

- ii. il Regolamento di Attuazione del predetto decreto legislativo, approvato con D.P.R. 12.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92), ed in particolare gli artt. da 47 a 59, 134, 136 e 405;

dato atto che con:

- i. deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 6 del 26.10.2015 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Venezia ai sensi del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
- ii. di Consiglio Metropolitan n. 04 del 26/02/2021 è stato approvato il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”*;
- iii. decreto del Sindaco Metropolitan n. 36 del 30/04/2021 in applicazione alla Legge 27/12/2019, n. 160, è stato approvato il canone unico e gli oneri istruttori;

vista l'istanza presentata in data 15/05/2025, acquisita al protocollo con il numero 32337/25, comprensiva della marca da bollo pari a Euro 16,00 effettuata come evidenziato nel modello del SUAP comprensivo di dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo - identificativo della marca da bollo n. 01240350344707 del 26/03/2025, con la quale la Ditta SOTTOVENTO S.R.L. - (di seguito anche Ditta), con sede in Comune di JESOLO (VE) PIAZZA DEL GRANATIERE n. 1 - C.F. 04369080272 e P. IVA 04369080272 chiede il rilascio del Nulla Osta Tecnico - pratica n. 04369080272-09052025-1228 - suap 740 - 04369080272 SOTTOVENTO S.R.L. relativa all'installazione di n. 1 insegna pubblicitaria bifacciale luminosa in vista della SP 46 JESOLO - CORTELLAZZO alla progressiva chilometrica 5+650 lato sinistro nel comune censuario di JESOLO;

verificato che il mezzo pubblicitario bifacciale non luminoso (descrizione: insegna pubblicitaria) il cui punto d'installazione ricade all'interno del centro abitato del comune di JESOLO in vista della SP46 JESOLO - CORTELLAZZO classificata di tipo Balneare al Km 5+650 lato Sinistro;

verificato che la Ditta ha effettuato il pagamento:

- i. del canone annuo di Euro 432,00, come previsto nel Regolamento metropolitano sopracitato;
- ii. degli oneri d'istruttoria pari a Euro 140,00;

ritenuto di rilasciare il nulla osta oggetto dell'istanza;

verificato che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 12 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito Città metropolitana di Venezia alla pagina

per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T inserite nel P.I.A.O.:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del RUP/RdP arch. Elena Pistollato (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018;

determina

- 1) di concedere il nulla osta tecnico, alla Ditta SOTTOVENTO S.R.L. - (di seguito anche Ditta) all'installazione di n. 1 insegna pubblicitaria bifacciale luminosa in vista della SP 46 JESOLO - CORTELLAZZO alla progressiva chilometrica 5+650 lato sinistro nel comune censuario di JESOLO, foglio 47 mappale 58, coordinate geografiche del punto di installazione WGS 84: latitudine (X) – longitudine (Y), in gradi decimali 45.5391 | 12.71950, avente numero mezzi, dimensioni, denominazione, messaggio pubblicitario (bozzetto) descritte nell'allegato denominato sub. lettera "A", nonché lo stesso non potrà superare i 6 metri quadrati, sono autorizzabili alle stesse condizioni delle altre insegne fisse;
- 2) di subordinare l'efficacia del presente nulla osta tecnico alle prescrizioni di seguito elencate e a quelle specificate nell'allegato sub. A al presente nulla osta tecnico quale sua parte integrante e sostanziale, che, qualora disattese, possono comportarne la sospensione o la revoca, nonché l'applicazione delle sanzioni previste nel d.lgs. n. 285/92 e nel D.P.R. n. 495/92:
 - a. i cartelli autorizzati con il presente atto dovranno rispettare le distanze previste dall'art 51 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 - b. la Ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 495/92;
 - c. la Ditta deve applicare sul cartello o sul mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - i. amministrazione rilasciante;
 - ii. soggetto titolare;
 - iii. numero dell'autorizzazione;
 - iv. progressiva Km del punto d'installazione;
 - v. data di scadenza.
 - d. La targhetta deve essere esclusivamente metallica e fissata saldamente con viti o rivetti. Non sono consentiti altri tipi di targhette.
 - e. la Ditta deve altresì applicare sul mezzo pubblicitario, lato strada-bordo inferiore, un'etichetta

cartacea adesiva, dotata di “microchip”, rilasciata dalla Città metropolitana di Venezia per la tracciatura elettronica dei mezzi pubblicitari, al fine di ottimizzare la gestione dei controlli;

- f. il materiale proveniente dalle lavorazioni di installazione del cartello o dell'impianto autorizzato non deve essere depositato, neanche temporaneamente, sulla strada e/o sulla banchina di competenza provinciale, ma asportato, in modo che la terra non invada la scarpata stradale, avvertendo che se ciò si verificasse la ditta è tenuta al ripristino, anche al fine di garantire lo scolo delle acque;
- g. la Ditta, a lavori ultimati, deve asportare a sua cura e spesa il materiale esuberante e provvedere alla rimessa in pristino dei cigli eventualmente manomessi per l'esecuzione del lavoro, nonché la sistemazione dell'eventuale fosso stradale, garantendo il perfetto deflusso delle acque. Le eventuali zolle erbose da collocare sui cigli e per la copertura della scarpata dovranno essere in piena vegetazione;
- h. la Ditta deve mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico, collocando altresì sulla strada ed in posizione ben visibile le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne, in conformità al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- i. per qualsiasi cedimento od avvallamento che potesse derivare al corpo stradale per cause imputabili ai lavori di installazione del cartello o dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, la Ditta è tenuta ripristinarli a proprie spese e a semplice richiesta della Città metropolitana di Venezia;
- j. la Ditta deve avvisare la Città metropolitana di Venezia almeno cinque giorni prima della data di inizio dei lavori di installazione o lievo del cartello o dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ispezione e controllo;
- k. la Ditta deve rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel d.lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;
- l. la realizzazione delle opere avviene sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, la quale deve sollevare e rendere indenne la Città metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi danno derivante alla strada ed a terzi direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale dell'autorizzazione stessa;

- 3) di dare atto che il presente nulla osta tecnico è rilasciato salvo diritti di terzi ed ha validità legata a quella dell'autorizzazione emessa dall'Ente territorialmente competente, lo stesso decade se l'autorizzazione non è concessa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico della Città metropolitana di Venezia. Il nulla osta tecnico decade se entro 6 mesi dalla data della presente determinazione non viene depositata istanza per ottenere l'autorizzazione.

La ditta intestataria del nulla osta tecnico e/o l'Ente territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre copia dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi al rilascio;

- 4) di dare atto che il presente nulla osta tecnico comporta il pagamento del canone annuo;

- 5) che il presente nulla osta tecnico può essere modificato o revocato per esigenze di pubblica utilità senza alcun obbligo di rimborso di spese o di indennizzi di sorta. Per tale ragione la Ditta dovrà eseguire a propria cura e spese i lavori necessari alla rimozione dei cartelli o degli impianti autorizzati con il presente provvedimento nei termini che saranno fissati dalla Città metropolitana di Venezia;
- 6) che eventuali variazioni della Ditta titolare del presente nulla osta tecnico dovranno essere autorizzate dalla Città metropolitana di Venezia;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce il titolo abilitativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- 8) di stabilire che il termine di inizio ed ultimazione lavori deve corrispondere ai termini fissati nel titolo abilitativo di cui al precedente punto, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e disposizioni tecniche fissate al precedente punto 1);
- 9) che il presente provvedimento, o copia dello stesso, deve essere tenuto in cantiere durante l’esecuzione dei lavori per poter essere esibito, a richiesta del personale della Città metropolitana di Venezia.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.



Città metropolitana di Venezia

Area Lavori Pubblici Servizio Viabilità

Allegato denominato sub. lettera "A"

NULLA OSTA TECNICO n. 261/2025 prot. 32337/25

Intestata alla ditta: SOTTOVENTO S.R.L.

SP 46 al km. 5+650 lato Sinistro in Comune di JESOLO

N	DESCRIZIONE	LARG	ALT	ARROTONDAMENT O AL METRO SUPERIORE TOT. MQ	CANONI	UBICAZIONE	FACCE	BOZZETTO
1	Insegna pubblicitaria luminosa	2,20	1,65	4,00	432,00	suolo privato	2	

Prescrizioni:

- ☐ In allineamento con alberature o strutture/segnaletica stradali;
- ☐ Parallelo al senso di marcia;
- ☐ Perpendicolare al senso di marcia;
- ☐ Posizionato a non meno di 3mt dal ciglio asfaltato;
- ☐ Il bordo inferiore del mezzo pubblicitario deve essere collocato ad una altezza non inferiore a mt. 2,20 dal piano stradale;
- ☒ Posizionato in proprietà privata in vista della strada Provinciale;
- ☒ Fissare il microchip sul mezzo pubblicitario, lato strada-bordo inferiore, in contemporanea alla posa in opera del mezzo stesso.

Altre: si rilascia cartello/insegna luminoso con intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato, così come previsto dall'art.50 del Regolamento del C.d.S.;

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
PISTOLLATO ELENA

atto firmato digitalmente